

Codice A18180

D.D. 22 maggio 2015, n. 1206

Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 (testo coordinato) - Richiedente: Comune di Chiusa di Pesio (CN) - Interventi selvicolturali in Comune di Chiusa di Pesio - localita' "Costa Serra Lunga" - Istanza n. 25971/2015.

PRESO ATTO del D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 2/R del 21/02/2013 (testo coordinato);

VISTA la domanda presentata al Settore Montagna della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal Comune di Chiusa Pesio (CN), in data 08/05/2015 – assunta al Protocollo al n. 25779/A18180;

VISTA la precedente Determinazione Dirigenziale n. 145 in data 21/01/2013, con cui si approvava l'intervento selvicolturale ed il relativo progetto in Comune di Chiusa Pesio per la superficie di 3,4800 ha;

TENUTO conto che l'intervento non è stato ancora iniziato, a causa di problemi connessi alle vie di accesso ed alle condizioni metereologiche, e che pertanto il Comune di Chiusa Pesio ha ripresentato domanda di autorizzazione del medesimo intervento, con riferimento al medesimo progetto;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Montagna – Sportello forestale di Cuneo della Regione Piemonte - in data 21/05/2015, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
Bosco a governo misto a prevalenza di faggio	3,4800	3,4800

TUTTO ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;

VISTO l' articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 2/R 2013 (testo coordinato), il Comune di Chiusa Pesio all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Chiusa Pesio (CN) - Località Costa Serra Lunga - così come descritti nel progetto d'intervento, sulle superfici e rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
Bosco agoverno misto a prevalenza di faggio	3,4800	3,4800

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup intervento (ha)
Chiusa Pesio	===	44	2	7,9587	3,4800

- Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha. 3,4800, ed essere conforme allo stesso;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
 - potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Montagna di Cuneo;
 - il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati di 337 piante (329 faggi e 8 castagni), così come individuate dalla martellata e dalla contrassegnatura effettuata con vernice rossa; il volume di legname prelevabile in totale con l'intervento è pari a 369 mc;
 - secondo quanto previsto dal regolamento forestale vigente, le piante della componente a ceduo che cadranno al taglio non sono state contrassegnate singolarmente; secondo i dati desunti dalle aree di saggio effettuate il volume di legname prelevabile è pari a 214 mc;
 - il volume di legname prelevabile in totale con l'intervento è quindi pari a 583 mc; tale valore è comunque indicativo, in quanto dipende dai procedimenti adottati per il calcolo del volume delle piante;
 - il taglio dovrà interessare esclusivamente le piante assegnate con l'operazione di martellata e contrassegnatura con vernice rossa; potranno inoltre essere tagliate le piante della componente a ceduo non contrassegnate con vernice gialla;
 - relativamente al mantenimento della biodiversità, si prescrive la conservazione a tempo indefinito delle piante indicate nell'apposito piedilista in relazione progettuale;
 - il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
 - durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
 - ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni devono essere lasciati in bosco o depezzati e sparsi sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riuniti in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo, si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi e alvei di corsi d'acqua;

– a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'articolo 34 del Reg. for. n. 2/R 2013 - testo integrato):

“1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;

2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

a) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;

b) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di erosione;

c) per le vie di esbosco per mezzi meccanici:

- chiusura e protezione degli accessi;

- realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”;

– relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

– per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 2/R 2013 (testo integrato);

– dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

– i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 2 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (Reg. for. n. 2/R 2013 - testo integrato, articolo 6, paragrafo 4).

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente Determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 2/R del 21/02/2013 (testo integrato), comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente Provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Ai fini dell'efficacia della presente Determinazione si dispone che la stessa sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs n. 33/2013, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12/10/2010, n. 22.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Silvia RIVA